



Spett. le
Fondazione ORCHESTRA SINFONICA DI MATERA
Amministrazione@orchestrasinfonicamatera.it

Matera, 24 novembre 2022

A seguito degli accordi intercorsi vi trasmettiamo il testo dell'accordo tra le rispettive Parti.

Accordo di cooperazione per la promozione di attività artistico-musicali e sostegno sul territorio

tra

Denominazione associazione – Soroptimist Club Matera, Via Lucana, 217, Matera

- da una parte -

– in persona di Patrizia Minardi munito di idonei e specifici poteri ai fini della sottoscrizione del presente accordo (di seguito per brevità indicata anche come “l’Associazione”;

- dall'altra parte -

Fondazione Orchestra Sinfonica Matera, con sede a Matera in Via Ridola, 60 - Matera

Premesso che

1. l'Associazione Club Matera - SOROPTIMIST International, iscritta all'anagrafe delle Onlus, opera e promuove azioni a favore della difesa dei diritti umani, creando opportunità attraverso la rete globale delle socie e la cooperazione internazionale affinché tutte le donne possano attuare il loro potenziale individuale e collettivo, realizzare le loro aspirazioni e creare nel mondo forti comunità eque e solidali;
2. la Fondazione Orchestra Sinfonica di Matera - che non ha scopo di lucro - persegue la diffusione dell'arte musicale in Italia e all'estero, di concerti, spettacoli lirici, di balletto o comunque musicali, nonché la formazione ed il perfezionamento dei quadri artistici, tecnici ed amministrativi, e l'educazione musicale della collettività; promuove la ricerca, anche in funzione di promozione sociale e culturale; provvede direttamente alla gestione di teatri o altri luoghi ad essa affidati, ne conserva e valorizza il patrimonio storico - culturale, con particolare riferimento al territorio nel quale opera; ne salvaguarda il patrimonio produttivo, musicale, artistico, tecnico e professionale;
3. l'Associazione Club Matera - SOROPTIMIST International, attraverso le finalità benefiche delle proprie attività, intende sostenere le giovani donne impegnate nella carriera artistica e musicale, ha offerto di sostenerne ur

accordo di cooperazione per la promozione di progetti preventivamente concordati tra le parti, come segue (di seguito l'Accordo).

Tutto ciò premesso, e costituendo le premesse parte integrante e sostanziale del presente accordo, si conviene e stipula quanto segue.

1. Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante ed essenziale dell'Accordo.

- a. Allegato A (Locandina concordata);
- b. Allegato B (Documentazione Privacy).

2. Oggetto dell'Accordo

Con la sottoscrizione dell'Accordo l'Orchestra Sinfonica di Matera si impegna in favore dell'Associazione Soroptimist International – Club Matera.:

- a. a promuoverne il profilo e l'attività, assicurando visibilità all'interno di una sezione del sito dedicata alle attività musicali;
- b. al patrocinio di almeno un evento sul territorio dalla stessa organizzato;
- c. a promuovere raccolte fondi a sostegno della sua attività devolvendo il 50% del ricavato al Club Matera Soroptimist International per investire nuovamente nella promozione dei giovani talenti;
- d. di trasferire il ricavato attraverso IBAN dell'Associazione Club Matera con causale "Accordo di cooperazione per la promozione di attività artistico-musicali e sostegno sul territorio";

Parimenti l'Associazione si impegna:

- a) alla realizzazione congiunta delle attività artistico-musicali,
- b) alla rendicontazione periodica dell'attività svolta, promuovendo l'Accordo sulla propria pagina nazionale e sui suoi profili social;
- c) al coinvolgimento di giovani donne nell'attività al fine di trasmettere il valore delle attività artistico-musicali per la crescita delle donne nella società;

3. Durata e recesso

Il Contratto avrà efficacia di un anno decorrente dalla data di sua sottoscrizione, con facoltà delle Parti di prorogarlo per un ulteriore anno, purché manifestino concorde volontà in tal senso entro due mesi dalla data di scadenza originaria.

Fermo quanto sopra, ciascuna Parte potrà recedere in ogni momento dal Contratto, da esercitarsi a mezzo pec e con preavviso di 30 giorni di calendario dalla data in cui il recesso avrà efficacia.

4. Gratuità del Contratto

Soroptimist Club Matera si impegna a promuovere e sostenere l'attività dell'Ente No Profit con intento benefico e spirito di liberalità, esclusa qualsivoglia finalità lucrativa – resta pertanto intesa la gratuità del Contratto.

5. Cessione del contratto

Nessuna Parte potrà cedere il Contratto e le obbligazioni da esso derivanti, senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte.

6. Dichiarazioni e obblighi dell'Associazione

- Requisiti di onorabilità e rispettabilità dell'Associazione -

L'associazione dichiara e garantisce che la sua organizzazione, così come le singole componenti che rivestono posizioni apicali e di maggior rilievo quali, a titolo meramente esemplificativo, amministratori, segretari e tesorieri, rispondono pienamente ai requisiti di onorabilità e rispettabilità richiesti.

Per quanto precede, l'associazione si impegna a fornire qualsivoglia riscontro documentale verrà richiesto dalla Banca sia in fase di avvio del rapporto di cooperazione, sia nel prosieguo del rapporto, avente come finalità la verifica del possesso e del perdurare nel tempo dei suddetti requisiti per l'Associazione e per i suoi membri, nel rispetto della normativa vigente sul trattamento dei dati personali di cui al successivo articolo 7.

7. Privacy

Le Parti, quali titolari del trattamento dei dati personali, s'impegnano ad effettuare il trattamento dei dati necessari all'esecuzione degli obblighi derivanti dall'Accordo nel rispetto dei principi sanciti dal D. Lgs. n. 196/2003, così modificato ed integrato dal Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR).

7.bis Titolarità e uso dei marchi

Le Parti convengono che manterranno l'esclusiva titolarità dei marchi e segni distintivi eventualmente utilizzati nell'esecuzione del Contratto, di cui siano rispettivamente proprietari o licenziatari, senza che l'eventuale autorizzazione di una parte all'altra all'utilizzo di detti marchi/segni distintivi possa in alcun modo essere inteso come licenza di marchio o far insorgere alcun diritto sul marchio e sui segni distintivi medesimi.

Con la sottoscrizione del Contratto, l'Associazione autorizza sin d'ora l'Orchestra Sinfonica di Matera all'utilizzo dei propri loghi e marchi per finalità esclusivamente riferibili all'esecuzione del Contratto.

8. Clausola generale

Il Contratto supera ed annulla ogni precedente intesa in materia intervenuta tra le Parti stesse in relazione al suo specifico contenuto.

Qualora, per qualsiasi motivo, il contenuto di una o più clausole contrattuali dovesse risultare nullo o comunque inefficace, in tutto o in parte, le Parti concorderanno in buona fede nuove clausole contrattuali sostitutive di quelle dichiarate nulle o inefficaci nel rispetto dell'intenzione originaria delle Parti stesse.

Ciascuna delle Parti, per quanto singolarmente la riguarda, garantisce che il Contratto non viola o non costituisce motivo di risoluzione di contratti in corso di validità con terze Parti.

Nessuna modifica o emendamento al Contratto potrà avere efficacia a meno che non sia stata precedentemente approvata in modo specifico, per iscritto, da un rappresentante autorizzato della Banca e dell'Ente. In nessun caso potranno essere vincolanti accordi verbali o comunque non conformi alla predetta disposizione.

Si precisa inoltre che le Parti si impegnano reciprocamente a prestare ogni collaborazione al fine di favorire la realizzazione delle intese raggiunte. Le Parti infine concordano nell'attribuire particolare rilievo, nell'ambito della presente scrittura, ai principi generali di correttezza e buona fede, ai quali si atterranno costantemente nell'esecuzione e nell'interpretazione della medesima.

Qualsiasi ritardo o mancanza di una Parte nell'esercizio dei diritti derivanti a tale Parte dal Contratto non potrà essere interpretato come una rinuncia a tali diritti, né l'esercizio parziale di un diritto potrà precludere in futuro l'esercizio integrale del diritto di tale Parte o all'esercizio di qualunque altro diritto.

9. Riservatezza

Ciascuna Parte si impegna a mantenere la più assoluta riservatezza circa i dati e le informazioni, anche se non espressamente specificata la loro natura riservata, che dovesse acquisire nel corso e anche successivamente alla conclusione del rapporto di cui al presente Accordo.

10. Conflitti di interesse

Ciascuna Parte assume l'obbligo di segnalare all'altra Parte in qualunque momento, l'esistenza di:

- a) eventuali incarichi conferiti - in veste di amministratori, sindaci, dirigenti, altri soggetti aventi posizioni apicali - a soggetti che esercitino un'influenza dominante - a dipendenti o collaboratori delle altre Parti;
- b) eventuali conflitti d'interesse fra soggetti - siano essi dipendenti o collaboratori - che ricoprano una o più delle cariche sopra citate.

Ciascuna Parte dichiara inoltre che nessun suo dipendente o collaboratore che ha partecipato direttamente alla trattativa finalizzata alla stipula del Contratto ha tratto o trarrà benefici diretti o indiretti, intendendosi per benefici le erogazioni di denaro, beni o altre utilità (per sé o per altri).

Quanto precede, a meno che la transazione stessa, l'interesse relativo e il potenziale beneficio non siano stati autorizzati dalle altre Parti in base alle proprie procedure interne.

Restano ferme le ulteriori previsioni contenute nell'art. 9.

Ogni violazione delle suddette prescrizioni potrà costituire causa di risoluzione ipso iure del Contratto in favore della parte non inadempiente, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del codice civile, fatta salva la facoltà per la parte di cui sopra, di richiedere il risarcimento degli eventuali danni.

11. Comunicazioni

Ogni comunicazione tra le Parti relativa al presente accordo dovrà avvenire in forma scritta indirizzata alla sede di ciascuna presso i seguenti rispettivi referenti:

quanto a ORCHESTRA SINFONICA DI MATERA

- Via Ridola n.60
- 3393239394
- 75100 MATERA
- Responsabile di Contratto: Gianna Racamato
- amministrazione@orchestrasinfonica.it
- orchestralucana@pec.basilicatanet.it

quanto all'Ente

- Via Lucana, 217
- 3476393663
- soroptimistmatera@gmail.com
- patrizia.minardi@basilicatanet.pec.it

13. Clausola risolutiva espressa

Ciascuna Parte potrà risolvere il Contratto immediatamente, mediante invio di apposita comunicazione scritta, nel caso in cui l'altra Parte divenga insolvente, dismetta la propria attività o sia colpita da un evento che ne mini la credibilità e reputazione; in caso di violazione degli articoli 9 (Riservatezza); 10 (Dichiarazione ai sensi del d.lgs 231/01) e 11 (Conflitto di interesse).

La comunicazione con la quale una Parte dichiarerà all'altra di volersi avvalere della facoltà, dovrà essere effettuata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o pec. Dal momento di ricezione della comunicazione, l'accordo s'intenderà senz'altro risolto.

14. Controversie e Foro competente

Tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente accordo e ai suoi successivi atti modificativi ed esecutivi, comprese le controversie inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione sono devolute alla competenza esclusiva del foro di Matera .

Qualora quanto sopra rifletta integralmente le citate intese, Vi preghiamo di trascrivere il sopraesteso testo sulla Vostra carta intestata e di trasmetterlo alla Scrivente debitamente sottoscritto, in segno d'integrale presa d'atto e accettazione del relativo contenuto.

Soroptimist Club Matera

La Presidente

Patrizia Minardi



Per presa visione e accettazione

L'Orchestra Sinfonica di Matera

La Presidente

Gianna Racamato

